

REGOLAMENTO (CE) N. 699/2003 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2003

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura ⁽³⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo.

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di sorgo in Spagna.

(2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità specifiche necessarie per l'attuazione delle gare.

2. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

3. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

(3) Tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno indire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 30 ottobre 2003. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

(4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽⁶⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente. Il cumulo eventuale di tale agevolazione con quella risultante dalla gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione potrebbe creare turbative sul mercato spagnolo dei cereali. È opportuno pertanto escludere tale cumulo.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.